

Incaricata:	N. Cavadini Wiesendanger	tel. 091/814.17.11	Bellinzona	13 luglio 2010 inc. n. 27-RE-10922	<b>R</b>																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>INTIMAZIONE</b>  <b>14 LUG. 2010</b> </div>					<b>15 LUG 2010</b> <table border="1"> <tr> <td>A</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>F</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>UTC</td> </tr> <tr> <td>B</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>G</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Pol.</td> </tr> <tr> <td>C</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Segr.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SE</td> </tr> <tr> <td>D</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Canc.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SI</td> </tr> <tr> <td>E</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Cont.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Albi</td> </tr> </table>	A	<input checked="" type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	UTC	B	<input checked="" type="checkbox"/>	G	<input checked="" type="checkbox"/>	Pol.	C	<input checked="" type="checkbox"/>	Segr.	<input checked="" type="checkbox"/>	SE	D	<input checked="" type="checkbox"/>	Canc.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	E	<input checked="" type="checkbox"/>	Cont.	<input checked="" type="checkbox"/>	Albi
A	<input checked="" type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	UTC																										
B	<input checked="" type="checkbox"/>	G	<input checked="" type="checkbox"/>	Pol.																										
C	<input checked="" type="checkbox"/>	Segr.	<input checked="" type="checkbox"/>	SE																										
D	<input checked="" type="checkbox"/>	Canc.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI																										
E	<input checked="" type="checkbox"/>	Cont.	<input checked="" type="checkbox"/>	Albi																										
Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle istituzioni Divisione degli interni					Controllo																									

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 10 febbraio 2010 del Municipio di Bioggio postulante l'approvazione della "provvisoria estensione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti dell'ex Comune di Bioggio a tutto il comprensorio comunale e relativa abrogazione di ogni altra normativa e regolamentazione vigente" (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 14 dicembre 2009;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- il ricorso del 13 gennaio 2010 inoltrato contro la risoluzione del Consiglio comunale è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato con decisione del 3 febbraio 2010;
- il diritto di referendum non è stato esercitato;
- contro la relativa ordinanza d'applicazione del 1° marzo 2010, regolarmente pubblicata, è stato interposto un ricorso, accolto dal Consiglio di Stato con decisione n. 2387 dell'11 maggio 2010 per assenza della necessaria base legale, ovvero di un regolamento comunale approvato dall'autorità superiore;

ritenuto che:

- il nuovo Comune di Bioggio, nato nell'aprile 2004 dall'aggregazione fra i Comuni di Bioggio, Cimo e Bosco Luganese e dall'aggregazione più recente tra Bioggio e Iseo nel 2008, ha voluto dotarsi di una nuova unica regolamentazione dopo che il popolo, il 29 novembre 2009, aveva accettato il referendum contro l'adozione di un regolamento che prevedeva il prelievo di una tassa base e di una tassa sul sacco per finanziare il servizio comunale della gestione dei rifiuti;

- secondo costante giurisprudenza (cfr. RDAT N. 32/I-2005, le sottolineature sono della SEL), in materia di tasse causali, quali quelle per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, valgono i seguenti principi.

La tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti prelevata dal Comune è una tassa di utilizzazione, ossia una controprestazione del cittadino per il diritto che egli ottiene di utilizzare il servizio di nettezza urbana (cfr. DTF 111 la 324 consid. 7 e rinvii). Al riguardo, va ricordato che la ripartizione tra gli utenti dei costi generati dal servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti deve rispettare il principio di causalità (cfr. art. 2 e 32a LPAmb).

Oltre al principio della copertura dei costi, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti deve ugualmente ossequiare il principio dell'equivalenza, che concretizza quelli della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio (cfr. art. 8 e 9 Cost.). Secondo detto principio, l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli. Il valore della prestazione si determina in base alla sua utilità per il contribuente oppure in base al suo costo per rispetto all'insieme delle spese sostenute per l'attività amministrativa in questione, ciò che non esclude un certo schematismo né la facoltà di ricorrere a delle medie fondate sull'esperienza. Le tasse devono tuttavia essere allestite in base a criteri obiettivamente sostenibili e non devono operare distinzioni sfondate di motivi ragionevoli (cfr. DTF 126 I 180 consid. 3a/ bb; 122 I 279 consid. 6c e riferimenti). Una quantificazione precisa di vantaggi particolari tratti da un servizio pubblico è spesso alquanto difficile, se non impossibile. Essa dipende in effetti da diversi fattori come, ad esempio, trattandosi del servizio di nettezza urbana, la quantità dei rifiuti prodotta oppure la variazione dei costi legati allo smaltimento in funzione dell'allontanamento o del periodo dell'anno. Per tali motivi, la prassi ha ammesso che le tasse possono essere prelevate secondo criteri schematici fondati sull'esperienza (cfr. DTF 128 I 46 consid. 4a e rinvii). Entro questi limiti, il legislatore gode di un ampio potere di apprezzamento che deve essere rispettato dalle autorità giudiziarie, le quali devono intervenire soltanto se le distinzioni operate sono insostenibili.

Anche se, in via di massima, le tasse di utilizzazione possono essere prelevate solo in proporzione all'effettiva utilizzazione, vi è un'eccezione quando si tratta di installazioni la cui utilizzazione è obbligatoria, come ad esempio, il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti (cfr. Adrian Hungerbühler, op. cit., pag. 525 e numerosi riferimenti). Infatti, in tal caso è lecito prelevare la tassa anche presso chi non utilizza il servizio di nettezza urbana (*o lo utilizza in minor misura*), poiché il medesimo dev'essere organizzato dal Comune indipendentemente dal numero degli effettivi utilizzatori e perché l'ente pubblico deve sopportarne comunque i costi di manutenzione. Per questi motivi, i Comuni che finanziano il servizio di raccolta dei rifiuti mediante la cosiddetta tassa sul sacco possono nel

contempo prelevare anche delle tasse fisse, il cui ammontare – che non dipende dalla quantità dei rifiuti prodotta e serve a coprire le spese di manutenzione da loro sostenute – viene determinato in base alla probabile o presumibile utilizzazione delle infrastrutture (cfr. sentenza 2P.266/2003 del 5 marzo 2003 pubblicata in: URP 2004 pag. 197 consid. 3.2 e 3.3). Nel caso in cui invece un Comune decide di prelevare unicamente delle tasse fisse annuali presso gli utenti (altro sistema d'imposizione, ugualmente legittimo, rispetto alla tassa sul sacco), le stesse devono allora, in ossequio ai principi dell'equivalenza e della parità di trattamento, essere il più possibile differenziate a seconda dell'uso presumibile (cfr. Adrian Hungerbühler, op. cit., pag. 525 e numerosi riferimenti);

- il finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e a riciclarne di più. Per raggiungere questo obiettivo, in occasione di una modifica della legge sulla protezione delle acque, il legislatore (federale) ha completato, in modo analogo, anche la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), introducendo l'obbligo di un finanziamento dello smaltimento dei rifiuti conforme al principio di causalità. Nel diritto cantonale, tale obbligo è stato codificato all'art. 18 Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb; in vigore dal 1° gennaio 2006), secondo cui "i Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità";
- riservate le competenze esecutive della Confederazione di cui all'art. 41 LPAmb, ai Cantoni incombe l'esecuzione della LPAmb. Essi devono provvedere affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità (cfr. art. 32 a LPAmb);
- i Comuni devono organizzare sull'intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani e la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento; essi disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento (cfr. art. 17 LALPAmb). Devono inoltre finanziare i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità;

- trattandosi di un principio di diritto federale imposto ai Cantoni, questi ultimi permangono tuttavia responsabili dell'osservanza e della corretta applicazione di questo principio nell'esecuzione di un compito delegato ai Comuni. Nei confronti dei Comuni inadempienti, l'autorità cantonale può e deve intervenire in virtù dei poteri di vigilanza che le sono conferiti dalla legge e potrebbe quindi anche adottare in via sostitutiva un regolamento (o delle singole norme di regolamento) sulla gestione dei rifiuti conforme al principio di causalità (cfr. STF 129 I 290);
- il termine imposto ai Comuni per adattare i loro regolamenti alla LALPAm ed in particolare al principio di causalità è scaduto il 1° gennaio 2008 (cfr. art. 28 LALPAmb, art. 11 RLALPAmb). L'autorità di vigilanza, previa diffida potrebbe pertanto agire in via sostitutiva. Consapevole della necessità di mantenere rapporti costruttivi, improntati al rispetto e al sostegno reciproci, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di esprimere l'auspicio che questa ipotesi estrema non debba verificarsi e che le autorità comunali abbiano a sostenere un progetto di regolamento sulla gestione dei rifiuti conforme al principio di causalità e quindi al diritto federale (cfr. risposta n. 1824 del 20 aprile 2010 del Consiglio di Stato all'interrogazione n. 256.08 del 24 novembre 2008 del deputato Raul Ghisletta, per il Gruppo PS);

considerato che:

- il regolamento all'esame non contempla, al pari di quello attualmente in vigore nella frazione di Bioggio (approvato dall'autorità cantonale competente nel 1992), l'imposizione delle economie domestiche (v. capitolo V. Tariffe), contravvenendo al principio del finanziamento conforme al principio di causalità ("le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa"; cfr. art. 2 Legge federale sulla protezione dell'ambiente; LPAmb). L'estensione di un simile regime a tutto il comprensorio comunale comporterebbe un rafforzamento di tale situazione non conforme al diritto; essa non può quindi essere convalidata dalla scrivente Sezione;
- giusta l'art. 16 cpv. 3 LAggr. in caso di aggregazione comunale, i Regolamenti sulla gestione dei rifiuti degli ex Comuni rimangono in vigore

per i relativi comprensori fino all'entrata in vigore di un analogo regolamento nel nuovo Comune; di fatto sarebbero i Regolamenti degli ex Comuni di Bioggio, Bosco Luganese, Cimo e Iseo (cfr. art. 16 cpv. 3 LAggr.);

- sono ancora in vigore i Regolamenti validi negli ex Comuni - che dovrebbero essere applicati, poiché non definitivamente abrogati – e che ciò crea uno stato di evidente disparità di trattamento tra i cittadini di uno stesso Comune; tale situazione, a maggior ragione, richiede che gli organi comunali di Bioggio emanino al più presto una regolamentazione conforme al diritto;
- quale servizio preposto alla vigilanza sui Comuni, s'invita pertanto il Municipio di Bioggio a voler dar avvio prima possibile alla procedura di adozione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti che tenga conto di quanto espresso in questa sede;
- rimangono ovviamente riservati i passi necessari che il Consiglio di Stato reputerà di dover fare nei confronti del Comune di Bioggio se dovesse persistere una situazione non conforme alla legge;

accertato che il contenuto del Regolamento contrasta con le vigenti leggi per i motivi sopra esposti;

richiamati gli art. 186 ss LOC, la LPAmb, la LALPAmb ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relative modifiche;

sentito il Dipartimento del territorio, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo,

**risolve:**

1. Non sono approvate la provvisoria estensione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti dell'ex Comune di Bioggio a tutto il comprensorio comunale e la relativa abrogazione di ogni altra normativa e regolamentazione vigente.

2. Il Municipio di Bioggio è invitato a voler dar avvio alla procedura di adozione di un Regolamento unico sulla gestione dei rifiuti conforme al principio di causalità, assoggettando in particolare le economie domestiche alla tassa rifiuti.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nei 15 (quindici) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione:
  - al Municipio del Comune di 6934 Bioggio;
  - alla Divisione dell'ambiente, Direttore, Residenza;
  - alla Sezione protezione aria, acqua e suolo, Capo Sezione, Residenza;
  - alla Sezione protezione aria, acqua e suolo, Ufficio gestione rifiuti, Residenza;
  - alla Divisione degli interni, Segreteria;
  - alla Sezione degli enti locali (4).

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca